A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto dirigenziale n. 193 del 07 dicembre 2009 - D. Igs. n. 152/2006, art. 269, c. 2. Autorizzazione. Ditta: "CE.IR.". Attivita': COTTURA, DECORAZIONE CERAMICA, SALDATURA DEI METALLI. Sede operativa: Flumeri, area A.S.I., s.n. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla dgr 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con atto acquisito al prot. n. 0736763 del 31 agosto 2007, la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di cottura, decorazione ceramica, saldatura metalli, sito in Flumeri, area a.s.i., s. n.;

che a detta domanda è allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Piero Porcaro, iscritto nell'Albo dei Biologi al n. 31481 – con descrizione di:

I.ciclo produttivo;

II.tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;

III.caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

che, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla dgr 19 gennaio 2001, n. 286, l'impianto:

a.è nuovo, secondo definizione dell'art 268, lett. "m" d. lgs. n. 152/2006;

b.non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta;

che con nota prot. n. 0787205 del 19 settembre 2007 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il successivo 29 novembre, andata deserta e riconvocata al 4 dicembre;

che in tale seduta la Conferenza dei Servizi, acquisita al prot. n. 1033792 l'ulteriore documentazione presentata ad iniziativa della ditta interessata, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla dgr 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (a.r.p.a.c.);

che il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 1061137 del 12 dicembre 2007;

che solo in data 26 novembre 2009 è stata acquisita al prot. n. 1028339 la fotocopia del bonifico, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 1.255,51 (euro milleduecentocinquantacinque/51), conforme al preventivo;

che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

RITENUTO:

potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta richiedente l'autorizzazione per l'impianto di cottura, decorazione ceramica, saldatura metalli, sito in Flumeri, area a.s.i., s. n.;

VISTI:

```
1.la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2.la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3.la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4.la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5.la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6.la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7.la d.g.r. n. 22 maggio 2004, n. 750;
8.il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
```

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta "ce.ir." di Pasquale Cogliani l'autorizzazione quindicennale (scadenza 7 dicembre 2024, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per il prosieguo dell'attività) per l'impianto di cottura, decorazione ceramica, saldatura metalli, sito in Flumeri, area a.s.i., s. n.;

3) di provvedervi sulla scorta dei parametri chimico-fisico-geometrici, comunicati dalla ditta e valutati dallo scrivente:

Parametri e valori				E	E 1		E 2		E 3	
Itezza	Dal	suolo		9,	9,00		9,00		9,00	
Shocco Alfe	Dal c	colmo	m	1,00		1,00		1,00		
	Diametro			Ø (Ø 0,50		Ø 0,40		Ø 0,60	
	Sezione		m ²	0,19635		0,125664		0,2827		
g	Temperatura		°C	280	280,00		Ambiente		Ambiente	
	Velocità		m/s	8,	8,25		12,07		10,17	
Portata			Nm ³ /h	5.832,00		5.460,00		9.352,00		
Direzione del flu			isso	Ver	icale	Verticale		Verticale		
Impianto Alimer			ntazione	Metano		Elettrica				
te	termico I		alità Му	>3	> 3,00					
] []	Durata		h/d	24	,00	8,00		4,00		
Emissioni	Frequenza		n/d	Con	Continua					
Em	Provenienza			Cottura della cera- mica		Decoro, smaltatura		Saldatura dei metalli		
Tipo abbattimento					Filtri a tessuto		A velo d'acqua		Filtri a c. a.	
Inquinanti				Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	
Biossido di carbonio								2,40	0,02245	
Fluoro				1,30	0,00643	0,90	0,00417			
Ossidi di zolfo								4,60	0,04302	
Piombo				0,20	0,00098	0,10	0,00046			
Polveri totali				6,70	0,03312	5,10	0,02361	7,30	0,06827	

4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

b)non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

c)ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

d)effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;

e)provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento:

f)attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

g)adottare sempre le misure previste dall'allegato V alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le fasi produttive ove si producono, manipolano, trasportano, caricano, e scaricano sostanze che generano emissioni diffuse di natura polverulenta;

h)provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

I.dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II.ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III.rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

i)porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

j)comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

k)custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5)di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;

6) di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni, relativi a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

8) di precisare che:

I.i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);

Il.al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

III.i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

9) di puntualizzare ulteriormente che:

a)i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale: b)l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

10) di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;

11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

12)di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

14) di notificarlo alla ditta "ce.ir." di Pasquale Cogliani, sede di Flumeri, area a.s.i., s. n.;

15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Flumeri, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al-l'a.s.l. Avellino (già av/1), all'a.r.p.a.c.—Dipartimento provinciale di Avellino;

16) d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore Dott. Guido Vegliante